



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

sezione quarta civile

Il giudice dott.ssa Giulia La Malfa,  
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt. 14-ter ss. 1. 27 gennaio 2012, n. 3*;  
letta la domanda presentata da PIERLUIGI SIRANI;  
letti i documenti in atti;  
letta la relazione dell'avv. Camilla Serramondi, nominato quale professionista con le  
funzioni di organismo di composizione della crisi;  
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art. 14-ter l. n. 3/2012*;  
rilevato che il compendio patrimoniale da cui attingere le risorse attive da devolvere  
all'estinzione della debitoria risulta costituito esclusivamente dai redditi da pensione  
percepiti dal ricorrente, pari a complessivi euro 1.558,95 mensili;  
ritenuto che l'accesso alla procedura di liquidazione sia consentito anche al proponente  
che sia titolare solamente di beni mobili di modesto valore economico di scambio e di  
crediti, attuali e di futura derivazione dall'esercizio della propria attività professionale,  
perché in sintonia sia con la lettera che con la ratio della disciplina normativa di  
riferimento;  
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del  
ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*;  
ritenuto pertanto che la previsione *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012* consenta al  
giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in  
applicazione dei criteri di cui all'*art. 545 c.p.c.*, ove ricorrono particolari ragioni inerenti  
alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. *art. 46, co. 2, l.f.*);  
rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9, co. 2, l. n. 3/2012* l'importo mensile complessivo di euro 1.530,00 per l'intero nucleo, superiore al  
limite pignorabile;  
ritenuto che la pretesa del ricorrente possa trovare accoglimento, tenuto conto della  
composizione del nucleo familiare (comprensivo del ricorrente e della moglie, che  
percepisce un reddito mensile di euro 920,00);  
ritenuto pertanto che la somma destinata alla liquidazione sia di euro 470,00 mensili,  
quale esito di una valutazione che contempera i confliggenti interessi del ricorrente, a  
liberarsi in breve tempo della responsabilità per debiti propri e di terzi, e dei creditori, ad  
ottenere la soddisfazione dei crediti, di modo che all'indubbio vantaggio dell'esdebitazione,  
attribuito se ricorrono i requisiti, deve rispondere un ragionevole, quindi serio e sostenibile,  
sacrificio del sovraindebitato;  
si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute  
circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del  
concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;



Ritenuto che sussistono i presupposti richiesti per l'apertura della postulata procedura, atteso che:

- si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché il ricorrente è residente in Rudiano (BS);
- non ricorra alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. a e b, legge n. 3/2012;
- risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 oltre che l'ulteriore prescritta e che permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dall'art. 14 ter comma 3, legge n. 3/2012;
- non si riscontrano nell'ultimo quinquennio atti in frode ai creditori;

**p.q.m.**

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di PIERLUIGI SIRANI (c.f. SRNPLG51S04C072U), nato a Castelvovati il 4 novembre 1951, il e residente in Rudiano (BS), vicolo Molino n. 2, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore la dott.ssa Cristina Treccani, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del tribunale di Brescia;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-*ter* , co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di



cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, co. 4);
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, co. 1);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, co. 2);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, co. 3);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, co. 3);
- esercizio o prosecuzione di azioni giudiziali (art. 14-*decies*);
- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
- richiesta di chiusura della procedura (art. 14-*novies*, co. 5);

10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*".

Brescia, 3 maggio 2022

Il giudice  
Dott.ssa Giulia La Malfa

